



Ordine internazionale e diritti umani

International Legal Order and Human Rights
Ordenamiento Jurídico Internacional y Derechos Humanos
Ordre juridique international et Droits de l'Homme

OSSERVATORIO SUL CONSIGLIO DEI DIRITTI UMANI N. 4/2015

1. PER UN APPROFONDIMENTO SUL DIBATTITO TEMATICO E GEOGRAFICO DEL CONSIGLIO DEI DIRITTI UMANI TRA 29[^] E 30[^] SESSIONE

1. *Elementi materiali di rilievo nell'ambito dei lavori della 30[^] Sessione del Consiglio dei Diritti Umani (Ginevra, 14 settembre – 2 ottobre 2015)*

La definizione dei temi (*items*) da introdurre nell'agenda dei lavori delle Sessioni ordinarie del Consiglio dei Diritti Umani poggia sulla necessità di predisporre un calendario tematico e geografico sufficientemente bilanciato e strutturato a partire dalla Sessione annuale iniziale, convocata in via generale nel mese di marzo.

D'altra parte tale approccio non esclude che, in considerazione dell'opportunità di affrontare argomenti di evidente attualità nei quali la violazione grave e reiterata dei diritti umani implica un approfondimento *ad hoc*, possano prevedersi due soluzioni procedurali alternative: una opzione geografica che si traduce nella convocazione di Sessioni di carattere straordinario, solitamente anticipate da un'attività di inchiesta condotta *in situ* da un organismo collegiale composto da esperti in un determinato Paese; una opzione tematica che si sostanzia nell'inserimento di riunioni (*panels*) tecniche di alto livello nell'ambito della Sessione ordinaria, le quali si correlano sovente a processi di produzione normativa da parte dello stesso Consiglio, finalizzati all'adozione di ulteriori e più articolati strumenti di carattere vincolante o meno volti a completare sul tema in esame l'apparato costitutivo del diritto internazionale dei diritti umani di matrice onusiana.

Diverso impatto, ancorché da considerarsi del tutto complementari alle opzioni sopra richiamate, hanno le formule di dibattito che vengono configurate dal Consiglio in quanto vertenti su un argomento specifico, in riferimento ad esempio alla celebrazione di un evento (l'adozione di un importante accordo multilaterale o di una risoluzione epocale, il lancio di un Decennio, la conclusione di un Programma) e che portano alla convocazione di una Discussione annuale, o altrimenti la prosecuzione di un dibattito interattivo avviato in una fase precedente per fornire aggiornamenti sulla situazione dei diritti umani in un contesto-paese particolarmente complesso e difficile.

Tutte le modalità sinora richiamate sono state inserite nell'agenda dei lavori della 30[^] Sessione del Consiglio dei Diritti Umani, che ha avuto luogo a Ginevra, dal 14 settembre al 2 ottobre 2015.

Due importanti *panels* si sono riuniti in questa sede il 17 e il 24 settembre dedicati, rispettivamente, al ricorso alle misure coercitive unilaterali ex [Risoluzione del Consiglio 27/21](#), e alla c.d. *good governance* nella fornitura di servizi pubblici, in ossequio alla [Risoluzione del Consiglio 25/8](#) [Risoluzione del Consiglio 6/30](#).

Per quanto concerne il primo, gli Stati che siedono nel Consiglio sono partiti dall'assunto che poggia sulla contrarietà di tali misure al diritto internazionale, al diritto internazionale umanitario, alla Carta delle Nazioni Unite ed ai principi ed alle norme che regolano i rapporti di natura pacifica tra i soggetti internazionali. Nella Risoluzione si fa espresso rinvio peraltro a numerosi strumenti normativi adottati dall'Assemblea generale, dalla Commissione per i Diritti Umani e poi dal Consiglio, o al termine di importanti conferenze convocate sotto l'egida delle Nazioni Unite, il cui dispositivo presenta caratteri di non conformità *de iure* e *de facto*, nella fase attuativa, da parte degli Stati membri del sistema i quali, talvolta, hanno contribuito per l'ulteriore compressione dei diritti umani nei Paesi in via di sviluppo destinatari di dette misure.

In tali circostanze, il Consiglio ha promosso un dibattito incentrato sull'argomento con lo scopo ultimo di rilevarne l'impatto negativo sul godimento dei diritti umani e sull'incentivazione dei processi di sviluppo, nella dimensione commerciale nonché cooperativa. Invero se, da un lato, l'impedimento riscontrato soprattutto per le fasce più deboli di una popolazione è dipeso dall'adozione di misure coercitive unilaterali quali sanzioni economiche, d'altra parte il ricorso di lungo periodo ad esse ha prodotto conseguenze complesse di carattere sociale configurabili quale reale impossibilità di accedere ai servizi essenziali di base, come quelli sanitari.

Per questo motivo, nei lavori del *panel* è stato ribadito con forza l'impegno a non adottare, ad interrompere e a non porre in essere le misure in parola nei confronti degli Stati membri che ne sono stati a suo tempo destinatari a livello territoriale ed extra-territoriale, giacché la componente unilaterale si traduce in pratica in uno strumento di forte pressione politica ed economica impedendo l'esercizio della sovranità da parte delle autorità di governo in modo indipendente ed autonomo nei riguardi della propria popolazione e delle categorie c.d. vulnerabili, *in primis* donne e minori, e le opportunità di promuovere un apprezzabile processo di sviluppo endogeno.

Per parte sua, il sistema onusiano ha riservato particolare attenzione all'argomento deliberando circa l'organizzazione di un *panel* di dibattito con cadenza biennale, l'avvio di un processo di ricerca mirato alla elaborazione di un rapporto contenente apposite raccomandazioni sul tema, la nomina nel settembre 2014 di una Procedura Speciale sul punto, competente per la raccolta di informazioni da fonte di diversa natura, per lo studio del tema nella sua dimensione evolutiva, per la elaborazione di documenti-guida e di raccomandazioni indirizzate all'attenzione degli Stati che in passato hanno adottato misure coercitive unilaterali, in coordinamento con i molteplici Uffici ed organi del sistema che potrebbero coadiuvarlo per il pieno espletamento del suo mandato. I risultati del primo anno di lavoro del Relatore Speciale e le sfide che il tema ha sollecitato sono stati affrontati in occasione dei lavori del *panel*: muovendo dalla considerazione preliminare circa l'efficacia di tali misure e le conseguenti azioni riparatorie in favore delle vittime è stato sollevato, come già si ricordava, il punto inerente la legittimità internazionale delle stesse al di fuori del sistema onusiano e, qualora indispensabili, l'opportunità che esse non assumano una portata generale bensì si configurino quali *targeted* ancorché di carattere eccezionale e temporaneo. In numerosi interventi è stata sollecitata la creazione di un meccanismo di

raccolta e registrazione della casistica produttiva di effetti negativi derivanti dall'adozione delle misure in parola.

L'argomento della c.d. *good governance* nella fornitura di servizi pubblici in funzione della promozione e della protezione dei diritti umani è stato trattato in un secondo *panel* nel quale, a seguito della presentazione di un Rapporto da parte dell'Alto Commissario per i Diritti Umani, gli Stati partecipanti hanno offerto un contributo ricognitivo dei rispettivi assetti nazionali nella prospettiva del rafforzamento degli apparati di governo che presentino caratteri strutturali ed operativi aperti e trasparenti, responsabili e partecipativi, in ossequio al principio della democrazia, che non può non essere declinato in stretta correlazione con il rispetto dei diritti umani per garantire al sistema-paese un processo di crescita economica e di sviluppo sociale ed ambientale realmente sostenibile nel lungo periodo. Qualora non sia possibile riscontrare la compresenza di tali caratteri fondanti, è evidente che il buon governo risulti debole e non susciti alcuna fiducia nell'opinione pubblica, facilitando in tal modo la diffusione di pratiche di corruzione a tutti i livelli, con evidente impatto negativo nel godimento dei diritti umani.

Per far fronte a tali criticità nel *panel* sono stati richiamati gli elementi giuridici di base sui quali la c.d. *good governance* viene costruita e promossa, l'art. 21 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e l'art. 25 c) del Patto internazionale sui diritti civili e politici, nei quali si afferma il diritto di ogni cittadino di avere accesso, in condizioni di parità, ai servizi di natura pubblica forniti dal sistema di governo, da cui discende la responsabilità degli organi costitutivi dell'apparato statale di legiferare in tal senso assicurando un alto standard di efficienza, di competenza e di integrità e il contrasto a fenomeni diffusi di corruzione – per il quale si richiede agli Stati di procedere rapidamente per la ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite adottata in materia.

Ai sensi della [Risoluzione del Consiglio 6/30](#) si è tenuta, poi, il 15 settembre la Discussione annuale sul tema dell'integrazione della prospettiva di genere nelle politiche nazionali degli Stati membri e delle azioni programmatiche e progettuali delle Nazioni Unite. In linea con i contenuti di molteplici strumenti dichiaratori e programmatici adottati negli anni pregressi dalla Commissione per i Diritti Umani prima e dal Consiglio poi, che peraltro rinviano al dispositivo di alcuni dei trattati costitutivi del diritto internazionale dei diritti umani con riferimento alla materia di genere, l'obiettivo della Discussione è consistito in via principale nel riprendere l'argomento in continuità con gli aspetti sollevati nel corso della precedente Discussione plenaria, tenutasi a Ginevra nel settembre 2007, seguita da un *panel* organizzato nel settembre 2008 sulle opportunità di integrazione della prospettiva di genere nel quadro delle Procedure Speciali del Consiglio dei Diritti Umani, e da un ulteriore *panel* tenutosi nel settembre 2009 per discutere sulla trattazione di detta prospettiva nell'ambito del meccanismo della Revisione Periodica Universale.

Invero, la Discussione generale 2015 ha tenuto in considerazione tutti gli aspetti ora menzionati, al fine di permettere agli Stati partecipanti di valutare i risultati sinora conseguiti e le azioni da intraprendere nel prossimo futuro per sostenere la prospettiva di genere nel contesto delle attività del sistema onusiano a Ginevra. Dunque, sono stati portati in discussione sub-temi quali:

- la metodologia, ovvero l'approccio d'indagine che porta ad esaminare la componente di genere non soltanto in relazione alla mancata o parziale applicazione del principio di non discriminazione, ma anche alle forme di discriminazione multipla che impediscono alle donne di esercitare appieno i propri diritti e di contribuire fattivamente per la definizione delle strategie, delle politiche e dei programmi di sviluppo nella dimensione femminile,

ricoprendo importanti ruoli decisionali ed operativi in tal senso – anche nelle stesse Nazioni Unite;

- il linguaggio, strumentale nella elaborazione, interpretazione ed attuazione del diritto internazionale dei diritti umani in una prospettiva di genere;
- la raccolta di dati, informazioni, esperienze e buone pratiche, da sistematizzare sul piano internazionale, regionale e nazionale;
- l'attribuzione di una rilevanza specifica alla dimensione di genere in riferimento alle posizioni apicali e non, di programmazione, monitoraggio ed azione delle donne facenti parte di contingenti militari che intervengono per la prevenzione e la risoluzione dei conflitti sotto l'egida delle Nazioni Unite;
- l'intervento, in forma di dibattito, di produzione normativa e programmatica, di cooperazione inter-organica, posto in essere dalle Agenzie, dai Programmi, dai Fondi e dagli Uffici delle Nazioni Unite in qualche modo competenti sul tema dei diritti di genere, con particolare rilevanza per il sistema onusiano di Ginevra (Consiglio dei Diritti Umani, Procedure Speciali, *Treaty Bodies* e *Advisory Committee*).

In ultimo, molteplici dibattiti interattivi hanno avuto ad oggetto le situazioni-paese ritenute particolarmente critiche per la situazione dei diritti umani in esse registrata e per il mancato o debole intervento del sistema onusiano: i casi siriano, ucraino e libico. In riferimento a quest'ultimo, peraltro, va segnalata la fase conclusiva della Revisione Periodica Universale – II ciclo, rispetto alla quale il Paese ha ricevuto in totale 202 raccomandazioni, le quali sono state formalmente accettate (161) o 'noted' (31) ovvero poste in valutazione per comprendere l'opportunità di recepirle e dunque di impegnarsi a garantirne la piena esecuzione sul piano interno ([Outcome UPR Libia](#)).

Le informazioni ora riportate permettono di avere un quadro aggiornato dell'attività del Consiglio dei Diritti Umani e tuttavia sollecitano una riflessione più ampia, proposta in questo numero dell'Osservatorio, per quanto attiene due *items* affrontati in modo limitato nei lavori della 30^a Sessione giacché dibattuti in dettaglio in quella precedente e affatto esauriti per le ulteriori novità emerse anche dopo la conclusione della 29^a Sessione nel quadro delle relazioni internazionali, con particolare rilievo per le aree mediterranea e mediorientale: il contrasto al traffico di esseri umani, componente drammaticamente attiva nel contesto più ampio del fenomeno migratorio illegale, gli effetti derivanti dal ricorso a misure coercitive unilaterali di portata sanzionatoria nei confronti della Repubblica islamica dell'Iran ed il nuovo corso delineato dall'accordo siglato con gli Stati Uniti sulla situazione complessiva dei diritti umani (anche in considerazione del recente secondo esercizio della Revisione Periodica Universale, concluso nel marzo 2015).

2. La componente tematica. Il contrasto al traffico di esseri umani: priorità operative del nuovo Relatore Speciale enunciate in occasione dei lavori della 29^a Sessione del Consiglio dei Diritti Umani

Ritornando ai lavori della 29^a Sessione del Consiglio dei Diritti Umani, un primo argomento di rilievo tematico che ha assunto una notevole importanza, sia per l'attualità dei contenuti che saranno affrontati a breve sia per la nazionalità della Procedura Speciale competente, è il contrasto al traffico di esseri umani.

Nel 2014 è stato celebrato il decennale della creazione del mandato in parola, creato con [Risoluzione dell'allora Commissione per i Diritti Umani 2004/110](#) con lo specifico incarico di occuparsi del traffico di donne e minori in quanto vittime potenziali o reali delle

attività criminose condotte dai trafficanti. In questa occasione, il mandato è stato rinnovato dal Consiglio dei Diritti Umani per un ulteriore triennio con [Risoluzione 26/8](#), preservandosi le sue funzioni procedurali quali la ricezione di comunicazioni individuali e la procedura d'indagine che ne segue, la conduzione di visite in loco nei Paesi interessati dal fenomeno ai quali indirizzare apposite raccomandazioni per porre fine alle attività criminose, la presentazione di un Rapporto annuale al Consiglio dei Diritti Umani.

Nel corso del precedente decennio sono emersi alcuni aspetti che hanno consentito alla Procedura di integrare ed adattare il mandato alle circostanze ed alle peculiarità che il fenomeno ha assunto progressivamente al livello globale.

Innanzitutto, la Procedura ha categorizzato i fattori più rilevanti del traffico di esseri umani per sollecitare gli Stati ad adottare adeguate misure ad impatto preventivo e repressivo:

- il diritto delle vittime a ricevere assistenza, protezione e sostegno: la condizione specifica delle vittime è stata esaminata dalla Procedura in una dimensione prettamente giuridica, ovvero nell'azione complessa che si sostanzia nella identificazione della vittima e della sua salvaguardia in relazione al suo *status*, aspetto spesso trascurato o sovrapposto alla condizione di irregolarità in cui la vittima si trova, venendo sottoposta a misure limitative della libertà e della sicurezza personale se non anche a misure repressive; simili preoccupazioni sono state espresse dalla Procedura allorché il fenomeno ha assunto una connotazione dimensionale marcata per quanto concerne gli uomini vittime di traffico e, ancora una volta, la lacuna giuridica inerente lo *status* delle vittime non donne;

- il diritto delle vittime ad una adeguata compensazione: se non adeguatamente garantito, tale diritto implica facilmente, come rilevato dalla Procedura, una reiterazione dell'atto criminoso; simili preoccupazioni sono state formulate quanto alla frammentazione delle misure compensative, portando la Procedura ad elaborare una serie di principi di base muovendo dal *gap* esistente tra disciplina normativa internazionale e legislazioni nazionali, e declinando il diritto in modo omnicomprensivo (la riparazione consta della restituzione, della compensazione, della soddisfazione e delle garanzie di non ripetizione) nel contesto civile, penale nonché amministrativo, assicurando alla vittima accesso alle informazioni, assistenza legale e facilitazioni per la regolarizzazione dello *status* allorché essa sia straniera;

- la protezione dei diritti umani delle vittime nel sistema di giustizia penale: sotto questo profilo la Procedura ha notato che alcuni Stati non hanno assunto un atteggiamento costruttivo, ritenendo le raccomandazioni non pertinenti rispetto al tema della protezione dei diritti delle vittime; eppure, soltanto attraverso il rafforzamento di un apparato preesistente o la creazione di un assetto organico che intenda contrastare il fenomeno a tutela delle vittime ampliando la sfera d'azione – dunque il sistema della giustizia penale – è plausibile che gli Stati riescano a prevenire e a fronteggiare il traffico di esseri umani;

- la prevenzione del fenomeno e la definizione di appropriate strategie di contrasto: si tratta, ad avviso della Procedura, di due azioni fortemente intercorrelate che possono tradursi nel concetto di *due diligence* a carico dello Stato nel creare opportunità atte, per esempio, a facilitare percorsi di migrazione legale nei Paesi d'origine e di destinazione dei flussi, a emendare in funzione rafforzativa la legislazione nazionale in materia di lavoro per combattere il ciclo di sfruttamento, a coordinare gli interventi pubblico-privato giacché non si può affatto escludere a priori che il traffico di esseri umani sia gestito da attori privati, a promuovere adeguate attività di informazione e di sensibilizzazione dell'opinione pubblica sul fenomeno;

- il fenomeno del traffico di organi di esseri umani: si tratta di una recente caratterizzazione del fenomeno in parola che esulava originariamente dal mandato della Procedura e che tuttavia, in conseguenza della pericolosa dimensione assunta, è stata oggetto di attenzione nelle consultazioni condotte dalla Procedura con esperti del settore.

Nella fase temporale più recente, come già ricordato *supra*, il mandato della Procedura Speciale è stato rinnovato ed assunto a partire dal giugno 2014 da Maria Grazia Giammarinaro, figura di rilievo nel panorama nazionale ed internazionale e già sia Rappresentante Speciale e Coordinatore per la materia nel sistema OSCE sia Direttore Generale nella Direzione Giustizia, Libertà e Sicurezza della Commissione europea per il contrasto al traffico di esseri umani ed allo sfruttamento sessuale minorile.

Il Relatore Speciale è intervenuta in due differenti occasioni in sede di Consiglio dei Diritti Umani.

Nella prima, il 19 giugno 2015, ha presentato il suo Rapporto annuale ([Doc. A/HRC/29/38](#)), sollecitando gli Stati ad assicurare l'adozione di adeguate misure politiche e programmatiche nel contrasto al fenomeno del traffico legato ai flussi migratori e al potenziale duplice *status* delle vittime in quanto migranti e rifugiati in un Paese di transito o di destinazione. In simili circostanze, come osservato dal Relatore Speciale, il traffico è causa di conseguente sfruttamento lavorativo - quale nuova forma contemporanea di schiavitù - che facilita il trafficante e lo sfruttatore, incentivandone la correlazione criminosa che poggia sulla debolezza intrinseca della vittima.

In occasione della Giornata Mondiale contro il Traffico di esseri umani, il 30 luglio 2015, il Relatore Speciale ha poi sottolineato che il contrasto al fenomeno non richiede soltanto misure di carattere legislativo bensì una strategia preventiva che ne valuti l'impatto negativo e, *a contrario*, positivo - sia economico che sociale - derivante dal coinvolgimento delle vittime migrate e giunte in un Paese altro da quello d'origine. In questa prospettiva, gli attori pubblici e privati sono chiamati a definire nuove politiche, contraddistinte da coerenza e da volontà cooperativa che assicurino alla vittima, ancorché migrante, immediato accesso all'assistenza legale, ai servizi sanitari basilari e a tutte le altre misure di sostegno per il pieno esercizio dei diritti di cui sono titolari.

3. La componente geografica. La situazione dei diritti umani nella Repubblica islamica dell'Iran: l'attenzione riservata al tema dalle Procedure Speciali e il meccanismo della Revisione Periodica Universale sul sistema-paese

Diversamente dall'approccio utilizzato dal Relatore Speciale sul traffico di esseri umani, nel sistema onusiano di Ginevra il monitoraggio circa la situazione dei diritti umani in un determinato Paese consta di un complesso insieme di azioni rimesse in capo al Consiglio dei Diritti Umani e alle Procedure Speciali dotate di mandato sia geografico sia, talora, tematico.

E' il caso della Repubblica islamica dell'Iran, sottoposta tra il 2014 ed il 2015 alla verifica inerente il rispetto dei diritti umani rappresentata dal meccanismo della Revisione Periodica Universale e chiamata in causa di recente in due interventi dei Relatori Speciali competenti, rispettivamente, in materia di impatto negativo delle misure coercitive unilaterali sul godimento dei diritti umani e in riferimento alla condizione del sistema-paese nell'ambito dei lavori della 29^a Sessione del Consiglio dei Diritti Umani.

In sede di Revisione Periodica Universale - II ciclo, l'Iran è stato esaminato nella 27^a Sessione del competente Gruppo di Lavoro, il 31 ottobre 2014 alla presenza dei tre co-

facilitatori: Argentina, Romania e Filippine. Al termine della Sessione, il 4 novembre, il Gruppo ha adottato il relativo rapporto di analisi, sulla scorta dei tre documenti-base: il Rapporto nazionale ([Doc. A/HRC/WG.6/20/IRN/1](#)), il documento predisposto dall'Ufficio dell'Alto Commissario sulla scorta dei documenti adottati dagli organismi del sistema Nazioni Unite ([Doc. A/HRC/WG.6/20/IRN/2](#)), il documento predisposto dal medesimo Ufficio che include i materiali pervenuti dalla società civile ([Doc. A/HRC/WG.6/20/IRN/3](#)).

Nel corso della discussione la delegazione iraniana, in linea con la natura del meccanismo ovvero la effettiva condizione di eguaglianza di tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite sottoposti ad esame, ha affermato la rilevanza del principio del rispetto dei valori, delle tradizioni e delle culture anche e soprattutto in riferimento al diritto internazionale dei diritti umani. Tale principio ha ispirato il Paese per l'attuazione dei seguiti del I ciclo e continua ad essere fondamentale nella definizione ed esecuzione delle politiche nazionali attinenti i diritti umani, con particolare attenzione per i diritti economici, sociali e culturali, i diritti di cui sono titolari donne e minori, i diritti della difesa.

A conclusione del II ciclo, l'Iran ha ricevuto 291 raccomandazioni e, nella fase di adozione del rapporto nella Sessione plenaria del Consiglio, il 19 marzo scorso, ne ha accettate 130 e ne ha 'noted' 161.

La posizione critica *vs.* il sistema onusiano è stata manifestata in questa sede con particolare riguardo alla 'inutilità' del mandato del Relatore Speciale geografico, a partire dalla data di esercizio del mandato nel giugno 2012 mediante risoluzione definita una "political, selective and unjust decision" e, al contempo, anche la Procedura Speciale competente per le misure coercitive unilaterali è stata considerata non particolarmente efficace in relazione alla situazione dei diritti umani in Iran.

La risposta del sistema di Ginevra non è mancata ed è rintracciabile in tre passaggi significativi i cui seguiti dovranno essere monitorati con grande attenzione:

- l'adozione della Risoluzione 28/21 del 27 marzo 2015 da parte del Consiglio dei Diritti Umani ([Doc. A/HRC/RES/28/21](#)), mediante la quale il mandato della Procedura Speciale geografica viene prolungato per un anno e alla stessa si richiede di produrre il rapporto che verrà presentato e discusso nella 31^a Sessione del Consiglio;
- la nomina di Idriss Jazairy quale nuovo Relatore Speciale, dal 1° maggio 2015, in materia di impatto negativo delle misure coercitive unilaterali sul godimento dei diritti umani, seguita da una sua recente dichiarazione del 14 luglio avente ad oggetto le conseguenze derivanti dalla firma dell'accordo tra la Repubblica islamica dell'Iran ed il c.d. Gruppo dei P5+1 (Cina, Francia, Federazione russa, Regno Unito, Stati Uniti e Germania), funzionale alla sospensione delle misure sanzionatorie nei confronti del Paese, e particolarmente significative per la situazione dei diritti umani (richiamando esplicitamente il diritto al cibo, il diritto alla salute e il diritto allo sviluppo);
- l'intervento, il 15 luglio 2015, del Relatore Speciale geografico, Ahmed Shaheed, circa le opportunità derivanti dal predetto accordo in favore del Paese, soprattutto per il godimento dei diritti economici, sociali e culturali nel prossimo futuro.

CRISTIANA CARLETTI